



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E
PMI
Modernizzazione del mercato unico
Qualifiche professionali e competenze

Bruxelles, 26/07/2019
GROW.E.5/



E-mail:



Oggetto: Sua denuncia del [redacted] protocollata con il numero
[redacted]



La ringrazio della mail del [redacted] che fa seguito alla nostra lettera del [redacted]
[redacted] nella quale Le annunciavamo di voler procedere all'archiviazione della Sua
denuncia.

Dopo aver esaminato le osservazioni da Lei inviateci nell'ambito della Sua denuncia con
lettera del [redacted] e con le mail del [redacted] del [redacted] del
[redacted] del [redacted] del [redacted] e del [redacted],
nonché le osservazioni aggiuntive inviateci tramite mail del [redacted], La informo
che non abbiamo individuato prove né fatti nuovi atti a dimostrare una violazione del
diritto dell'UE e che ci consentono di riconsiderare la nostra valutazione.

Come indicato nella nostra lettera del [redacted], secondo una giurisprudenza
costante, in mancanza di armonizzazione delle norme che disciplinano l'accesso a una
professione, ogni Stato membro è libero, nel rispetto del diritto dell'Unione e in
particolare dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, di disciplinare
l'accesso alla professione di avvocato e il suo esercizio sul suo territorio¹. Ne consegue
che i criteri e le procedure utilizzati dagli Stati membri per organizzare l'esame per
l'accesso alla professione di avvocato e valutarne l'esito rientrano nella competenza delle
autorità nazionali.

¹ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2002, *Gräbner*, C-294/00, punto 26.

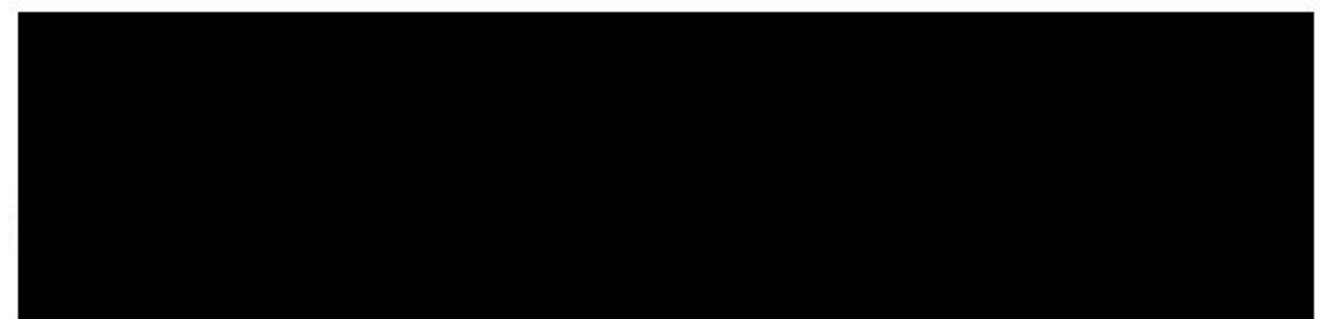
Inoltre, per quanto riguarda un'eventuale violazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE sui servizi da parte delle disposizioni del decreto legislativo 59/2010, mi prego di informarLa che le disposizioni della direttiva sui servizi si applicano ai regimi di autorizzazione relativi all'accesso a un'attività di servizi (articolo 4, paragrafo 6). Gli articoli 9 e 10 della direttiva non si applicano alle procedure previste dagli Stati membri per organizzare l'esame delle qualifiche di avvocato.

Prendiamo atto dell'auspicio che le autorità italiane effettuino una riforma dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di avvocato. Tuttavia, come spiegato in precedenza e nella nostra precedente corrispondenza, non vi è alcuna violazione del diritto dell'UE da parte della normativa italiana.

Sulla base delle informazioni a nostra disposizione, La informiamo pertanto che la Sua denuncia è stata archiviata.

Per quanto riguarda le informazioni da Lei presentate in merito a una presunta violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, i servizi della direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI non sono competenti a decidere in merito a tale denuncia. In relazione a questo punto la Sua denuncia sarà pertanto trasferita ai servizi competenti della Direzione generale della concorrenza.

Distinti saluti.



Capo unità aggiunto

Persona da contattare:

